



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"R. MONTANO"
Via Berardi, nr. 9, 75018 STIGLIANO (Matera)
Tel. 0835561210- Fax 0835/562929
con Sezioni Associate in Accettura, Aliano e Gorgoglione
SITO: www.icstigliano.edu.it Email: mtic81100r@istruzione.gov.it
Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



*Le referenti del bullismo e
cyberbullismo*

*Ins. Luciana **PASCIUCCO***

*Ins. Rosanna **COLANGELO***

La Dirigente Scolastica

*Livia **CASAMASSIMA***

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA
3. LE RESPONSABILITÀ
4. NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO
5. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
6. COSA FARE A SCUOLA E QUALE PREVENZIONE?
7. TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
8. GESTIONE DELLE EMERGENZE DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1.PREMESSA

L'obiettivo di questo regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola.

Il motivo per cui oggi il fenomeno diventa sempre più rilevante e oggetto di attenzione è legato al fatto che questi fenomeni sono sempre più frequenti e certi aspetti, miti e false credenze sono state in parte scardinate perché per tanto tempo sottovalutati.



MITI E FALSE CREDENZE SUL BULLISMO



Il bullismo a scuola non crea conseguenze negative: fa parte del **normale percorso di crescita** di un ragazzo

Sono scherzi tra ragazzi...

Il bullismo **fortifica il carattere**



A volte le vittime con il loro modo di essere attirano le prese in giro e le prepotenze dei compagni. **se le cercano!**

I maschi sono maschi: è nella loro natura comportarsi in modo rude!

Da anni il **MIUR** è impegnato sul fronte della prevenzione del bullismo mettendo a punto nuovi ed efficaci strumenti di contrasto alla forma, ancora più subdola e pericolosa, del cyberbullismo (*legge 29 maggio, n° 71/2017*). Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori.

Scuola e famiglia diventano quindi determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione dell'altro. La scuola deve mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre compito loro informarsi ed informare sulle regole del mondo digitale, non tanto esercitando il controllo, ma accompagnando educando.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

LA NUOVA LEGGE

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** è stata pubblicata la ***Legge 29 maggio 2017 n. 71*** Recante” Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno cyberbullismo”.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscureamento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i docenti sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia postale e Associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

3. LE RESPONSABILITA'

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4. NORMATIVA SCOLASTICA

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

<<dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;

<<dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

<<dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

<<dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

<<dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

<<dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

5. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il termine **bullismo** deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.


Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:



BULLISMO Le caratteristiche



(Farrington, 1993; Olweus 1993; Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002; Hellstrm et al. 2015; Menesini et al. 2015)

Intenzionalità (o pianificazione): implica un’interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington,1993; Olweus1993). L’intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l’altro e arrecargli danno o disagio.

Squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

—**Ripetizione**: l’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

Il **bullismo** è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi

Esistono diverse tipologie di bullismo:



BULLISMO Le tipologie



FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.



VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.



INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

(Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione** legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

BULLISMO I ruoli

BULLO




VITTIMA

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

BULLISMO I ruoli

**SOSTENITORE
DEL BULLO**
20%



**ESTERNI
SPETTATORI
PASSIVI**
24 %

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili

IL CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.


Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:



CYBERBULLISMO Le tipologie



SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).



VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.



ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.



IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

(Menesini et. al, 2012; Palladino, Nocentini & Menesini, 2015)

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti "attori".

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione auto regolatoria cioè il controllo interno.

6. TEAM DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Possibili figure che potrebbero entrare a far parte del Team di gestione dell'emergenza ovvero risorse presenti nella propria scuola:

- Referenti del bullismo e cyberbullismo
- Dirigente Scolastico
- Psicologo/a
- Psicopedagogista
- Insegnanti con competenze trasversali (insegnanti formati su temi specifici, laurea in psicologia, pedagogia e sociologia capacità di ascolto attivo e mediazione)
- Vicario del Dirigente Scolastico

7. COSA FARE A SCUOLA E QUALE PREVENZIONE?

Il ruolo della scuola è molto importante, opportuno e di fondamentale importanza è costruire una prima base di conoscenze comuni, sensibilizzare e formare docenti, studenti personale Ata e genitori su queste tematiche. Un primo *step* per un percorso di sensibilizzazione è senz'altro quello di fare un'analisi dei bisogni della propria scuola in modo da poter fare una valutazione iniziale.

Analizzare punti dove la scuola appare più carente e strutturare un percorso di sensibilizzazione che si focalizzi sugli aspetti carenti rivolto ai docenti della scuola, successivamente con i ragazzi, le ragazze e i genitori.


Uno degli obiettivi formativi è che tutti i componenti della scuola debbano avere nozioni di base per poter cogliere le conseguenze sul piano penale e civile di alcuni comportamenti al bullismo e al cyberbullismo. Avere alcuni riferimenti per cogliere possibili aspetti legati alla responsabilità civile delle agenzie educative (scuola e famiglia) nei casi di bullismo e cyberbullismo. Acquisire informazioni di base circa la nuova regolamentazione introdotta dal General Data Protection Regulation (GDPR)-Regolamento UE 201/679) in materia di protezione dei dati.

La **PREVENZIONE** risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:



1. **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
2. **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi...
3. **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

8. PROTOCOLLO DI AZIONE PER LA GESTIONE DI EPISODI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO


La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. **Prima segnalazione**
2. **Valutazione approfondita**
3. **Gestione del caso attraverso uno o più interventi**
4. **Monitoraggio**

La procedura di intervento adottata dal presente **Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA”** (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La “Piattaforma ELISA” propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **prima segnalazione** ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma “diretta” attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione “protetta”, attraverso l’utilizzo del **MODELLO DI SEGNALAZIONE** (allegato 1) che è scaricabile dal sito della scuola e allegato in calce a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...).

La **prima segnalazione** viene presa in carico dal Team Antibullismo e non è detto che la stessa corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo.

Il Team Antibullismo attiva un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

2. Valutazione approfondita

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team Antibullismo mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...).

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo/prevaricatore;
- possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie e tempi d’intervento

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nel **MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (allegato 2)**

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO	DOVE
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sull'accaduto; - tipologia e gravità dei fatti; - informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo (presunto bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del presunto bullo e della presunta vittima); - livello di sofferenza della presunta vittima; - caratteristiche di rischio del presunto bullo 	<p>Viene effettuata dal Team Antibullismo (almeno due componenti) attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi</p>	<p>Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione</p> <p>diretta o attraverso il modulo</p>	<p>Se i fatti di cyberbullismo avvengono fuori dal contesto scolastico ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono riportati da uno o più alunni; <p>- hanno attinenza diretta/indiretta con la scuola;</p> <p>il Team si attiva per quanto di competenza della scuola e anche in un'ottica educativo-formativa di tipo olistico.</p> <p>Vengono informati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il consiglio di classe; - i genitori; - gli alunni coinvolti; - le autorità competenti

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni, l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri...)

INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
<ul style="list-style-type: none"> • Accogliere la vittima in un luogo tranquillo e mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; • Far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; • Informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; • Concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili) • Assicurare la riservatezza; 	<ul style="list-style-type: none"> • Accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla ,non accennare prima al motivo del colloquio; • Iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; • Fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; • Mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; • Non entrare in discussioni; • Cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; • Ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; • In caso di più bulli,i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro,in modoche non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; • Una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo; • Assicurare riservatezza;
COLLOQUIO CON LA VITTIMA	
<ul style="list-style-type: none"> • Iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; • L'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive; 	

Far incontrare prevaricatore e vittima – *questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte (a seguito di parere positivo dello psicologo) e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:*

- << *ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;*
- << *ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;*
- << *condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe e degli esperti intervenuti nella gestione del caso.*

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – *Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive*

nella classe; anche in questa circostanza procederà sentito il parere del consiglio di classe e degli esperti intervenuti

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Rosso
Situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni.	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Intervento di emergenza con supporto della rete (es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici)

Sulla base di quanto rilevato:

se i fatti **NON SONO** configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);

se i fatti **SONO** confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team Antibullismo deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE VERDE)** significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione. Approccio educativo con la classe e gli insegnanti di classe.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE GIALLO)** significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti. Approccio educativo con la classe e gli insegnanti, intervento educativo con psicologo e insegnanti con competenze trasversali, relazione con psicologo,

insegnanti trasversali e Team antibullismo, il dirigente e il Team antibullismo coinvolgono la famiglia.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE ROSSO)** significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio. Si procede prima con un intervento individuale con psicologo e insegnanti con competenze trasversali, il Dirigente e il Team antibullismo coinvolgono la famiglia supporto a lungo termine e di rete tra servizi del territorio tramite dirigente e Team antibullismo.

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

3. LA GESTIONE DEL CASO

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il Team per le emergenze, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- << approccio educativo con la classe;
- << intervento individuale;
- << gestione della relazione;
- << coinvolgere la famiglia;

<< supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team).

3.1 APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'approccio educativo con la classe può avere uno o entrambi i seguenti obiettivi:

- affrontare direttamente l'accaduto con la classe;
- sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno generale.

Per aumentare la consapevolezza relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alle emozioni implicate e all'importanza del ruolo degli spettatori passivi, si possono analizzare insieme ai ragazzi alcuni stimoli di approfondimento di tipo letterario o video oppure si possono utilizzare tecniche di rielaborazione come il *brainstorming* o il *role playing*.

Il Team per le emergenze coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.

L'**approccio educativo con la classe** è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un **livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

3.2 INTERVENTO INDIVIDUALE CON IL BULLO E CON LA VITTIMA

L'**intervento individuale** prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima. Soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione il Team per le emergenze può usare i seguenti strumenti:

con il BULLO	con la VITTIMA
- colloquio di responsabilizzazione; - intervento psico-educativi (con lo psicologo); - sanzioni disciplinari.	- colloquio di supporto; - intervento psico-educativo (con lo psicologo).

Con gli studenti che hanno agito un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

1. preoccuparsi per le conseguenze delle proprie azioni;
2. rispettare i diritti dell'altro;
3. controllare la propria rabbia ed impulsività;
4. potenziare le competenze emotive e abilità empatiche;
5. trovare modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Con gli studenti che hanno subito un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

6. essere più assertivi;
7. gestire le emozioni spiacevoli;
8. sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
9. sviluppare competenze sociali;
10. dar fiducia che il bullismo possa essere risolto.

L'**intervento individuale** è raccomandabile quando la **valutazione approfondita** fatta dal Team Antibullismo evidenzia un "**livello sistematico** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" o un "**livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione".

3.3 GESTIONE DELLA RELAZIONE

La strategia di intervento di **gestione della relazione** ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. Nella **gestione della relazione** ci sono due metodi principali:

1. il **metodo della mediazione**;
2. il **metodo dell'interesse condiviso**.

Il **metodo della mediazione** è un tipo di approccio che permette di arrivare con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali, ad un incontro condiviso finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca. In mancanza di un mediatore molto esperto (es. psicologo scolastico) è preferibile che siano presenti due mediatori per rendere più efficace questo tipo di intervento.

Il **metodo dell'interesse condiviso** utilizza un approccio non punitivo, ma riparatorio con gruppi di studenti sospettati di aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento dei potenziali spettatori. Ci si aspetta che il contrasto alle dinamiche di prevaricazione sia importante non solo per la vittima ma per tutto il gruppo

3.4 COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "1. *Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*". Dunque, quando la **valutazione approfondita** del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un **livello sistematico** oppure un **livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, il dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia. A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

3.5 SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la **valutazione approfondita** ha evidenziato un **livello di urgenza**);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Il **Progetto Generazioni Connesse** – Safe Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (vedi www.generazioniconnesse.it) due servizi utili per **insegnanti, genitori, ragazzi e bambini**: il servizio HELP LINE e il servizio HOT LINE.

HELP LINE: la linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di help line è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

HOT LINE: Il servizio hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Child

4. MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

<< necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa il **MODULO DI MONITORAGGIO (allegato 3)**

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del consiglio di classe, il referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo	Monitoraggio a breve termine e a lungo termine

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Le linee guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole
- L. Pagliari, "Cuoricone connessi storie di vite in-line e di cyberbullismo", ed. Nuova Cantelli, 2020
- M. Sunderland, "Aiutare i bambini che fanno i bulli", ed. Erickson, 2005
- M. Di Pietro e M. Dacomo, "Fanno i bulli, ce l'hanno con me" Manuale di difesa positiva per gli alunni, ed. Erickson, 2005

SITI UTILI

- **Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole**
<http://paroleostili.com/>
- **Safer Internet Centre:** <http://www.generazioniconnesse.it>
- <http://www.stopalbullismo.it>
- <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-contro-il-fenomeno-del-cyberbullismo-5-punti>

TUTELA DEI MINORI E SEGNALAZIONI

- <http://www.azzurro.it>
- <http://www.stop-it.it>
- **Prevenzione del disagio giovanile**
<http://www.cuoreparole.org>
- **Garante della Privacy - Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo:**
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>